LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:
 - a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
 - b) degli habitat;
 - c) di altre forme naturali del territorio.
- 2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
 - a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
 - b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonchè dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
 - c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);
 - d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.
- 3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche,

sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2 (Competenze della Regione)

- 1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:
 - a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;
 - c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;
 - d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;
 - e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;
 - g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;
 - l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;
 - j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;
 - k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;
 - l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;
 - m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;
 - n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.

Articolo 3 (Rete ecologica regionale)

- 1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
- 2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;
 - b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;
 - c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

TITOLO II STRUMENTI DI TUTELA

Articolo 4 (Misure di conservazione)

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della

Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

- 2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.
- 3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.
- 4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.
- 5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.
- 6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.
- 7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.
- 8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

Articolo 5 (Piani di gestione)

- 1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.
- 2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
- 3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.
- 4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.
- 5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 6 (Valutazione di incidenza)

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la

- previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.
- 2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza.
- 3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

Articolo 7 (Valutazione di incidenza di piani)

- 1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.
- 2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

Articolo 8 (Valutazione di incidenza di progetti e interventi)

- 1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:
 - a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;
 - b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9.
- 2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
- 3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.
- 4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

Articolo 9 (Valutazione di incidenza di competenza regionale)

- 1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
 - a) progetti regionali;
 - b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;
 - c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;

- d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

Articolo 10 (Gestori dei siti Natura 2000)

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

Articolo 11 (Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000)

- 1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
 - b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;
 - c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;
 - d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
 - e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;
 - f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
 - g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;
 - h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

Articolo 12 (Poteri sostitutivi)

- 1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
- 2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

Articolo 13 (Monitoraggio)

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

Articolo 14 (Osservatorio regionale della biodiversità)

- 1. E' istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.
- 3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
 - a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
 - b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;
 - c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.
- 4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.

TITOLO III TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA

Articolo 15 (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea))

 Gli allegati A, B e C della l.r. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16 (Tutela della fauna)

- 1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:
 - a) la cattura e l'uccisione;
 - b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

- c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;
- d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
- e) la detenzione, il trasporto e il commercio.
- 2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.
- 3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.
- 5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.
- 6. E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.

Articolo 17 (Prelievi)

- 1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.
- 3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.
- 5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Sanzioni)

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;
 - b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

- c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
- 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.
- 4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).
- 5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
- 6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

Articolo 19 (Vigilanza e sorveglianza)

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.
- 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.
- 5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.
- 6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.
- 7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 8. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola:

- "VAS" sono aggiunte le seguenti "e di Valutazione di incidenza".
- 9. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
 - "i bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità".
- 10. Nell'allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.
- 11. Nell'articolo 3 della l.r. 9/1984 le parole: "tabella C" sono sostituite con le seguenti: "tabella B".
- 12. L'articolo 13 della l.r. 9/1984 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;
 - b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.
 - c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.
- 2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.".
- 13.La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

"C) Misure minime

Cheppia cm. 40
Alosa fallax nilotica

Trota europea (Fario) cm. 20
Salmo trutta trutta

Trota macrostigma
Salmo trutta macrostigma
compresi gli ibridi

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

Trota marmorata
Salmo trutta marmoratus
compresi gli ibridi

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

Trota iridea (compresi ibridi) Oncorhyncus mykiss	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) Salvelinus fontinalis	cm. 22
Temolo Thymallus thymallus	cm. 30
Carpa erbivora o Amur Ctenopharyngodon idella	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) Hipophtalmichthys nobilis	cm. 35
Carpa testagrossa Hipophtalmichthys molitrix	cm. 35
Vairone Leuciscus souffia muticellus	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio Exos lucius	cm. 50
	cm. 50 cm. 20
Exos lucius Cavedano	
Exos lucius Cavedano Leuciscus cephalus Tinca	cm. 20
Exos lucius Cavedano Leuciscus cephalus Tinca Tinca tinca Barbo	cm. 20 cm. 20
Exos lucius Cavedano Leuciscus cephalus Tinca Tinca tinca Barbo Barbus plebejus Barbo canino	cm. 20 cm. 20 cm. 30
Exos lucius Cavedano Leuciscus cephalus Tinca Tinca tinca Barbo Barbus plebejus Barbo canino Barbus meridionalis Persico reale	cm. 20 cm. 20 cm. 30 cm. 20

Carpa (tutte le forme e varietà) cm. 35

Cyprinus carpio

Rovella tutela integrale

Rutilus rubilio

Lasca cm. 15

Chondrostoma genei

Gobione cm. 12

Gobio gobio

Triotto cm. 12

Rutilus erythrophthalmus

Scardola cm. 20

Scardinius scardata

Tutte le altre specie cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.".

14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla l.r. 21/2004 dopo le parole: "Persico trota 15 aprile 15 giugno", sono inserite le seguenti :

"Lasca

Chondrostoma genei 15 aprile 30 giugno

Cobite

Cobitis tenia bilineata 1 aprile 31 luglio

Barbo

Barbus plebejus 1 aprile 30 giugno

Barbo canino

Barbus meridionalis 1 aprile 30 giugno

Gobione

Gobio gobio 15 aprile 15 giugno

Triotto

Rutilus erythrophthalmus 1 maggio 30 giugno

Scardola

Scardinius scardata 1 maggio 15 luglio".

- 15.In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.
- 16.La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 21 (Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della l.r. 9/1984. E' altresì soppressa la tabella C della l.r. 9/1984.
- 2. E' abrogata la l.r. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale".
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

ALLEGATO A (Articolo 15) Specie vegetali¹

Nome scientifico	Nome italiano
Alkanna tinctoria Tausch	Arganetta azzurra
Allium acutiflorum Loisel.	Aglio occidentale
Allium narcissiflorum Vill.	Aglio piemontese
Allium pendulinum Ten.	Aglio pendulo
Allium suaveolens Jacq.	Aglio odoroso
Anagallis tenella (L.) L.	Centonchio palustre
Anagyris foetida L.	Legno-puzzo
Aquilegia species	Aquilegia
Arenaria bertolonii Fiori	Arenaria di Bertoloni
Armeria seticeps Rchb.	Spillone peduncolato
Artemisia arborescens L.	Assenzio arbustivo
Asplenium petrarchae (Guérin) DC.	Asplenio di Petrarca
Aster alpinus L.	Astro alpino
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	Mestolaccia ranunculoide
Ballota frutescens (L.) Woods	Cimiciotta spinosa
Campanula isophylla Moretti	Campanula del Finalese
Charybdis maritima (L.) Speta	Scilla marittima
Centaurea veneris (Sommier) Beguinot	Fiordaliso di Porto Venere
Convolvulus sabatius Viv.	Convolvolo savonese
Cyclamen species	Ciclamino
Digitalis grandiflora Mill.	Digitale gialla grande
Digitalis purpurea L.	Digitale rossa
Dictamnus albus L.	Dittamo
Drosera rotundifolia L.	Rosolida
Epipactis palustris (L.) Crantz	Elleborina palustre
Eryngium spinalba Vill.	Regina delle Alpi
Eryngium maritimum L.	Calcatreppola marina
Fritillaria species	Fritillaria
Globularia incanescens Viv.	Vedovella delle Apuane
Goodyera repens (L.) R. Br.	Goodiera
Herminium monorchis (L.) R. Br.	Orchidea a bulbo
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &	Licopodio abietino
Mart.	
Hydrocharis morsus-ranae L.	Morso di rana
Isoëtes duriei Bory	Isoete di Durieu
Juniperus phoenicea L.	Ginepro fenicio
Juniperus thurifera L.	Ginepro turifero
Knautia mollis Jord.	Ambretta delle Alpi Marittime
Lathraea clandestina L.	Latrea clandestina

_

L'allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

Lavatera maritima Gouan	Malyana dalla mini
	Malvone delle rupi
Leontopodium alpinum Cass. Leucobryum glaucum (Hedw.) Aengstr.	Stella alpina Leucobryum
Leucooryum giaucum (Heaw.) Aengsir. Leuzea conifera (L.) DC.	Fiordaliso ovoide
Lilium species	Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni
Linum species Limonium avei (De Not.) Brullo et Erben	Statice di De Notaris
Limonium avet (De Noi.) Brutto et Erben Limonium cordatum (L.) Miller	Statice di De Notaris Statice cordato
Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.)	Lino collinare
Nyman L. Subsp. Collinum (Boiss.)	Lino commare
Lotus creticus L.	Ginestrino delle spiagge
Lotus cytisoides L.	Ginestrino delle scogliere
Lycopodiella inundata (L.) Holub	Licopodio inondato
Lycopodium species	Licopodio
Medicago marina L.	Erba medica marina
Menyanthes trifoliata L.	Trifoglio fibrino
Moehringia lebrunii Merxm.	Moheringia di Lebrun
Moehringia sedoides (Pers.) Loisel.	Moehringia a foglie di Sedum
Nigritella species	Nigritella
Onosma fastigiata (BrBl.) Lacaita	Viperina ligure
Ophrys species	Ofride
Ophioglossum sp.	Ofioglosso
Oxytropis helvetica Scheele	Astragalo di Gaudin
Paeonia species	Peonia Peonia
Pancratium maritimum L.	Giglio delle spiagge
Phyteuma cordatum Balbis	Raponzolo di Balbis
Pinguicula species	Pinguicola, Erba unta
Primula marginata Curtis	Primula impolverata
Pteris cretica L.	Pteride di Creta
Pulsatilla species	Pulsatilla, Anemone alpino
Romulea sp.	Zafferanino
Sagittaria sagittifolia L.	Sagittaria comune
Silene badaroi Breistr.	Silene di Badarò
Soldanella alpina L.	Soldanella
Sphagnum species	Sfagno
Teucrium lucidum L.	Camedrio lucido
Thymelaea dioica (Gouan) All.	Timelea ligure
Thymelaea hirsuta L. Endl.	Timelea barbosa
Tulipa species	Tulipano selvatico
Viola biflora L.	Viola gialla
Viola jordanii Hanry	Viola di Jordan
Viola valderia All.	Viola di Valdieri
Woodsia alpina (Bolton) Gray	Felcetta alpina
Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) D.A. Webb	Semprevivo giallo di Allioni
Saxifraga caesia L.	Sassifraga verdeazzurra
Saxifraga callosa Sm.	Sassifraga meridionale
Saxifraga oppositifolia L.	Sassifraga a foglie opposte
Saxifraga cochlearis Reichenb.	Sassifraga a foglie di cucchiaio
Sempervivum arachnoideum L.	Semprevivo ragnateloso
Sempervivum calcareum Jordan	Semprevivo calcareo
Sempervivum tectorum L.	Semprevivo maggiore
	r

ALLEGATO B (Articolo 15) Specie vegetali

Nome scientifico	Nome italiano
Alchemilla transiens (Buser) Buser	Alchemilla
Alyssum bertolonii Desv.	Alisso di Bertoloni
Aphyllanthes monspeliensis L.	Afillante
Arnica montana L.	Arnica
Asplenium fontanum (L.) Bernh.	Asplenio delle fonti
Asplenium cuneifolium Viv	Asplenio delle serpentiniti
Bupleurum petraeum L.	Bupleuro delle rocce
Cardamine chelidonia L.	Billeri celidonia
Cardamine plumieri Vill.	Billeri di Plumier
Carduus carduelis (L.) Gren.	Cardo frizzolato
Carex ferruginea Scop. subsp. macrostachys	Carice delle Apuane
(Bertol.) Arcang.	T
Carex fimbriata Schkuhr	Carice sfrangiata
Cheilanthes maderensis Lowe	Felcetta di Madera
Cheilanthes tinaei Tod.	Felcetta di Tineo
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.	Vedovina alpina
Cerastium utriense G. Barberis	Peverina di Voltri
Cirsium morisianum Rchb.	Cardo di Moris
Cirsium tuberosum (L.) All.	Cardo tuberoso
Cladium mariscus (L.) Pohl	Falasco
Convallaria majalis L.	Mughetto
Convolvulus siculus L.	Convolvolo siculo
Crepis albida Vill.	Radicchiella iberica
Crepis nicaeensis Balb.	Radicchiella di Nizza
Crocus ligusticus Mariotti	Zafferano ligure
Crocus versicolor Ker Gawl.	Zafferano della Riviera
Dactylorhiza species	Orchidea selvatica
Daphne species	Dafne
Dianthus furcatus Balb.	Garofano forcato
Dryopteris oreades Fomin	Felce abbreviata
Echinops ritro L.	Cardo pallottola
Erica cinerea L.	Erica cinerea
Erigeron gaudinii Brügger	Cèspica di Gaudin
Eriophorum species	Pennacchi
Erythronium dens-canis L.	Dente di cane
Euphorbia biumbellata Poiret	Euforbia a doppia ombrella
Euphorbia hyberna L. subsp. canuti (Parl.)	Euforbia irlandese di Canut
Tutin	
Euphorbia hyberna L. subsp. insularis (Boiss.)	Euforbia irlandese delle isole
Briq.	
Euphorbia segetalis L.	Euforbia delle messi
Euphorbia serrata L.	Euforbia dentata
Euphorbia terracina L.	Euforbia di Terracina

Euphorbia valliniana Belli	Euforbia di Vallino
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth	Lisca pubescente
Galantus nivalis L.	Bucaneve
Galium obliquum Vill. Galium scabrum L.	Caglio obliquo
	Caglio ellittico
Genista hispanica L.	Ginestra ispanica
Genista salzmanni D.C. (incl. G. desoleana	Ginestra di Salzmann
Valsecchi)	Carrierra
Gentiana species	Genziana Genzianella
Gentianella species	
Globularia alypum L.	Vedovella cespugliosa
Globularia repens Lam.	Vedovella minore
Halimium halimifolium (L.) Willk.	Cisto giallo
Helianthemum lunulatum (All.) DC.	Eliantemo ligure
Hyacinthoides italica (L.) Rothm	Scilla italica
Hyssopus officinalis L.	Issopo
Iberis sempervirens L.	Iberide sempreverde
Ilex aquifolium L.	Agrifoglio
Iris species	Giaggiolo selvatico
Juncus filiformis L.	Giunco filiforme
Juncus fontanesii J. Gay	Giunco di Desfontaines
Juncus trifidus L.	Giunco trifido
Juniperus communis L.	Ginepro
Juniperus oxycedrus L.	Ginepro rosso
Kundmannia sicula (L.) DC.	Kundmannia
Lamium orvala L.	Falsa ortica maggiore
Lavatera arborea L.	Lavatera maggiore
Leucanthemum coronopifolium Vill.	Margherita laciniata
ceratophylloides (All.) Vogt et Greuter	
Leucanthemum subglaucum De Laramb.	Margherita ottoploide
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos	Margherita discoidea
Leucojum vernum L.	Campanelle
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás	Linaiola italica
Ludwigia palustris (L.) Elliot	Porracchia dei fossi
Luzula spicata (L.) DC. mutabilis Chrtek et	Erba lucciola pendula
Kriša	
Lycopodium annotinum L.	Licopodio annotino
Lythrum junceum Banks et Sol.	Salcerella meridionale
Medicago disciformis DC.	Erba medica disciforme
Micromeria marginata (Sm.) Chater	Issopo delle Alpi Marittime
Minuartia capillacea (All.) Graebn.	Minuartia capillare
Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell.	Minuartia rupestre
Moricandia arvensis (L.) DC.	Moricandia comune
Narcissus species	Narciso
Oenothera marinellae Soldano	Enotera di Marinella
Onosma helvetica Boiss. em. Teppner	Viperina svizzera
Orchis species sensu latissimo (incluse	Orchidea selvatica
Anacamptis, Traunsteinera)	
Luzula spicata (L.) DC. mutabilis Chrtek et Kriša Lycopodium annotinum L. Lythrum junceum Banks et Sol. Medicago disciformis DC. Micromeria marginata (Sm.) Chater Minuartia capillacea (All.) Graebn. Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. Moricandia arvensis (L.) DC. Narcissus species Oenothera marinellae Soldano Onosma helvetica Boiss. em. Teppner Orchis species sensu latissimo (incluse	Erba lucciola pendula Licopodio annotino Salcerella meridionale Erba medica disciforme Issopo delle Alpi Marittime Minuartia capillare Minuartia rupestre Moricandia comune Narciso Enotera di Marinella Viperina svizzera

Orobanche bartlingii Griseb. = O. alsatica	Succiamele della cervaria
Kirschl.	
Pedicularis species	Pedicolare
Periploca graeca L.	Periploca
Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens	Piantaggine rossastra
(Jord.) Pilg.	
Polygonum robertii Loisel.	Poligono di Robert
Potentilla detommasii Ten.	Cinquefoglia di De Tommasi
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.	Cinquefoglia sassifraga
Prunella hyssopifolia L.	Prunella a foglie strette
Quercus suber L.	Quercia da sughero
Ranunculus flammula L.	Ranucolo delle passere
Ranunculus gramineus L.	Ranuncolo gramineo
Ranunculus reptans L.	Ranuncolo reptante
Rhynchospora alba (L.) Vahl	Rincospora chiara
Rhaponticum heleleniifolium Gren. et Godr.	Fiordaliso rapontico
bicknellii (Briq.) Greuter	_
Ruscus aculeatus L.	Pungitopo
Ruscus hypoglossum L.	Pungitopo maggiore
Santolina ligustica Arrigoni	Crespolina ligure
Scilla bifolia L.	Scilla bifoglia
Sedum fragrans 't Hart	Semprevivo odoroso
Sedum monregalense Balb.	Semprevivo di Mondovì
Serapias species	Serapide
Sesleria uliginosa Opiz	Sesleria delle paludi
Silene campanula Pers.	Silene campanula
Silene niceensis All.	Silene di Nizza
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz	Sorbo alpino
Stipa juncea L.	Lino delle fate giunchiforme
Taxus baccata L.	Tasso
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Teesdalia a stelo nudo
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.	Tricoforo cespuglioso
Triglochin palustre L.	Giuncastrello alpino
Trollius europaeus L.	Botton d'oro
Utricularia species	Erba vescica
Veronica allionii Vill.	Veronica di Allioni
Vicia benghalensis L.	Veccia rosso-nera
Viola bertolonii Pio emend. Merxm. et W.	Viola di Bertoloni
Lippert	
Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker)	Viola di Cavillier
Merxm. et W.Lippert	
Viola palustris L.	Viola delle paludi

ALLEGATO C (Articolo 16) Specie animali

Nome scientifico	Nome italiano
Muscardinus avellanarius	Moscardino
Mustela putorius	Puzzola
1	
Rana ridibunda	Rana verde maggiore
Corallium rubrum	Corallo rosso
Coronella girondica	Colubro di Riccioli
Natrix maura	Biscia viperina
Natrix natrix	Biscia d'acqua
Malpolon monspessulanus	Colubro lacertino
Chalcides striatus	Gongilo
Chalcides chalcides	Luscengola
Anguis fragilis	Orbettino
Timon lepidus	Lucertola ocellata
Hemidactylus turcicus	Geco verrucoso
Tarentola mauritanica	Geco comune
Rana esculenta	Rana verde minore
Rana temporaria	Rana temporaria
Pelodytes punctatus	Pelodite puntaggiato
Bufo bufo	Rospo comune
Triturus alpestris	Tritone alpestre
Triturus vulgaris	Tritone punteggiato
Salamandra salamandra	Salamandra pezzata
Helix pomatia	Chiocciola delle vigne
Unio elongatulus	Cozza di fiume
Unio mancus	Cozza d'acqua dolce
Onychogompus uncatus	Libellula
Maculinea rebeli	Farfalla
Potamon fluviatile	Granchio di fiume
Salaria fluviatilis	Cagnetta
Phoxinus phoxinus	Sanguinerola
Gasterosteus aculeatus	Spinarello
Lanius senator (Linnaeus, 1758)	Averla capirossa
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)	Averla maggiore
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)	Codirossone
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo
Hirundo daurica (Linnaeus, 1771)	Rondine rossiccia
Picoides minor (Linnaeus, 1758)	Picchio rosso minore
Apus pallidus (Shelley, 1870)	Rondone pallido
Lepus timidus	Lepre bianca
Martes martes	Martora
Helix aspersa	Chiocciola

Elaphe scalaris	Colubro bilineato
Jynx torquilla	Torcicollo
Otus scopus	Assiolo
Tyto alba	Barbagianni
Sylvia hortensis	Bigia grossa
Oenanthe hispanica	Monachella

ALLEGATO D (Articolo 17) Pesci

Nome scientifico	Nome italiano
Alosa fallax nilotica	Cheppia
Salmo macrostigma	Trota macrostigma
Salmo marmoratus	Trota marmorata
Barbus plebejus	Barbo
Barbus meridionalis	Barbo canino
Chondrostoma genei	Lasca
Leuciscus souffia muticellus	Vairone
Cobitis tenia bilineata	Cobite
Rutilus rubilio	Rovella
Thymallus Thymallus	Temolo

ALLEGATO E (Articolo 20)

INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE NATURA 2000

Siti di Importanza Comunitaria

CODICE SIC	NOME SIC	ENTE GESTORE
IT1313712	CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC	ENTE PARCO DELLE ALPI
	CORNIA	LIGURI
IT1314609	M. MONEGA – M. PREARBA	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1314610	M. SACCARELLO – M. FRONTE'	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1314611	M. GERBONTE	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1314723	CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU	PROVINCIA IMPERIA
	VENTU	
IT1315313	GOUTA – TESTA D'ALPE – VALLE	ENTE PARCO DELLE ALPI
	BARBAIRA	LIGURI
IT1315407	M. CEPPO	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1315408	LECCETA DI LANGAN	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315421	M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1315503	M. CARPASINA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315504	BOSCO DI REZZO	ENTE PARCO DELLE ALPI
		LIGURI
IT1315602	PIZZO DI EVIGNO	REGIONE LIGURIA
IT1315714	M. ABELLIO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315715	CASTEL D APPIO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315716	ROVERINO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315717	M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315719	TORRENTE NERVIA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315720	FIUME ROIA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315805	BASSA VALLE ARMEA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315806	M. NERO – M. BIGNONE	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315922	POMPEIANA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1316001	CAPO BERTA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1316118	CAPO MORTOLA	UNIVERSITA' GENOVA
IT1320425	PIANA CRIXIA	COMUNE DI PIANA CRIXIA
IT1321205	ROCCHETTA CAIRO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1321313	FORESTA DELLA DEIVA –	ENTE PARCO DEL BEIGUA
	TORRENTE ERRO	
IT1322122	CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322216	RONCO DI MAGLIO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322217	BRIC TANA – BRIC MONGARDA	COMUNE DI MILLESIMO
IT1322219	TENUTA QUASSOLO	PROVINCIA DI SAVONA

IT1322223	CAVE FERECCHI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322304	ROCCA DELL'ADELASIA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322304 IT1322326	FORESTA CADIBONA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323014	M. SPINARDA – RIO NERO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323021	BRIC ZERBI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323112	M. CARMO – M. SETTEPANI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323115	LAGO DI OSIGLIA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323201	FINALESE – CAPO NOLI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323202	ISOLA BERGEGGI – PUNTA	COMUNE DI BERGEGGI
YTT100000	PREDANI	
IT1323203	ROCCA DEI CORVI – MAO –	PROVINCIA DI SAVONA
TT100000	MORTOU	
IT1323920	M. GALERO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324007	M. CIAZZE SECCHE	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324011	M. RAVINET – ROCCA BARBENA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324818	CASTEL ERMO – PESO GRANDE	REGIONE LIGURIA
IT1324896	LERRONE- VALLONI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324908	ISOLA GALLINARA	COMUNE DI ALBENGA
IT1324909	TORRENTE ARROSCIA E CENTA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324910	M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO	PROVINCIA DI SAVONA
	TORSERO	
IT1325624	CAPO MELE	PROVINCIA DI SAVONA
IT1330213	CONGLOMERATO DI VOBBIA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330223	RIO DI VALLENZONA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330620	PIAN DELLA BADIA	ENTE PARCO BEIGUA
IT1330905	PARCO DELL'ANTOLA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330925	RIO PENTEMINA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1331012	L. MARCOTTO – ROCCABRUNA –	PROVINCIA DI GENOVA
	GIFARCO – L. d. NAVE	
IT1331019	L. BRUGNETO	ENTE PARCO ANTOLA
IT1331104	PARCO DELL'AVETO	ENTE PARCO AVETO
IT1331402	BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA –	ENTE PARCO DEL BEIGUA
	PAVAGLIONE	
IT1331501	PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO –	ENTE PARCO DEL BEIGUA
	P. MARTIN	
IT1331606	TORRE QUEZZI	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331615	M. GAZZO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331718	M. FASCE	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331721	VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO –	PROVINCIA DI GENOVA
	ALPESISA	
IT1331810	M. RAMACETO	ENTE PARCO AVETO
IT1331811	M. CAUCASO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331909	M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so	ENTE PARCO AVETO
	CHIAPPARINO – M. BOSSEA	
IT1332603	PARCO DI PORTOFINO	ENTE PARCO PORTOFINO
IT1332614	PINETA – LECCETA DI CHIAVARI	ENTE PARCO PORTOFINO
IT1332622	RIO TUIA – MONTALLEGRO	ENTE PARCO PORTOFINO
11100000	THE TOTAL MOTORITIES ON	221111001011110

IT1332717	FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME	PROVINCIA DI GENOVA
111332/1/	ENTELLA	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333307	PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333308	PUNTA MANARA	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333316	ROCCHE DI S. ANNA – VALLE DEL FICO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1342806	M. VERRUGA – M. ZENONE –	REGIONE LIGURIA
	ROCCAGRANDE – M. PU	
IT1342813	RIO BORSA – T. VARA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342824	RIO DI COLLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342907	M. ANTESSIO – CHIUSOLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342908	MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343412	DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA- MOLA	REGIONE LIGURIA
IT1343415	GUAITAROLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343419	M. SERRO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343425	RIO DI AGNOLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343502	PARCO DELLA MAGRA – VARA	ENTE PARCO
1113 130 02		MONTEMARCELLO MAGRA
IT1343511	M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M.	PROVINCIA DELLA SPEZIA
111313311	DRAGNONE M. HORITO M.	
IT1343518	GRUZZA DI VEPPO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343520	ZONA CARSICA CASSANA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343526	TORRENTE MANGIA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344210	PUNTA MESCO	ENTE PARCO NAZIONALE
111311210	TOWN	DELLE CINQUE TERRE
IT1344216	COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344321	ZONA CARSICA PIGNONE	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344323	COSTA RIOMAGGIORE –	ENTE PARCO NAZIONALE
111311020	MONTEROSSO	DELLE CINQUE TERRE
IT1344422	BRINA E NUDA DI PONZANO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1345005	PORTOVENERE – RIOMAGGIORE –	ENTE PARCO NAZIONALE
	S.BENEDETTO	CINQUE TERRE / COMUNE DI
		PORTOVENERE
IT1345101	PIANA DEL MAGRA	ENTE PARCO
111313101	THE WEBEL WHICH	MONTEMARCELLO MAGRA
IT1345103	ISOLE TINO-TINETTO	COMUNE DI PORTOVENERE
IT1345104	ISOLA PALMARIA	COMUNE DI PORTOVENERE
IT1345109	MONTEMARCELLO	ENTE PARCO
11101010)		MONTEMARCELLO MAGRA
IT1345114	COSTA DI MARALUNGA	ENTE PARCO
		MONTEMARCELLO MAGRA
IT1315670	FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA	<u>'</u>
	– CAPO MIMOSA	
IT1315971	FONDALI PORTO MAURIZIO – S.	REGIONE LIGURIA
	LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARM	

IT1315972FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSAREGIONE LIGURIAIT1315973FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINOREGIONE LIGURIAIT1316175FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANOUNIVERSITA' DI GENOVAIT1316274FONDALI S. REMO - ARZIGLIAREGIONE LIGURIAIT1322470FONDALI VARAZZE - ALBISOLAREGIONE LIGURIAIT1323271FONDALI NOLI - BERGEGGICOMUNE DI BERGEGGIIT1324172FONDALI FINALE LIGUREREGIONE LIGURIAIT1324973FONDALI LOANO - ALBENGAREGIONE LIGURIAIT1324974FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1325675FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332277FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332576FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT13333370FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT13333371FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1344274FONDALI PUNTA MESCO - RIOPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIOPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344273FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIAIT1344273FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIAIT1344273FONDALI ANZOREGIONE LIGURIA			
S. MARTINO IT1316175 FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO IT1316274 FONDALI S. REMO – ARZIGLIA REGIONE LIGURIA IT1322470 FONDALI VARAZZE – ALBISOLA REGIONE LIGURIA IT1322471 FONDALI NOLI – BERGEGGI COMUNE DI BERGEGGI IT1324172 FONDALI FINALE LIGURE REGIONE LIGURIA IT1324973 FONDALI FINALE LIGURE REGIONE LIGURIA IT1324974 FONDALI S. CROCE – GALLINARA – CAPO LENA REGIONE LIGURIA IT1324974 FONDALI CAPO MELE – ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332477 FONDALI ARENZANO – PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI NERVI – SORI REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE – NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO PORTOFINO IT1333370 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1344274 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344274 FONDALI PUNTA MESCO – RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA IT13442	IT1315972	FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA	REGIONE LIGURIA
IT1316175	IT1315973	FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA	REGIONE LIGURIA
GAETANO IT1316274 FONDALI S. REMO - ARZIGLIA REGIONE LIGURIA IT1322470 FONDALI VARAZZE - ALBISOLA REGIONE LIGURIA IT1323271 FONDALI NOLI - BERGEGGI COMUNE DI BERGEGGI IT1324172 FONDALI FINALE LIGURE REGIONE LIGURIA IT1324973 FONDALI LOANO - ALBENGA REGIONE LIGURIA IT1324974 FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333370 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA IT1344274 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PU		S. MARTINO	
IT1316274FONDALI S. REMO - ARZIGLIAREGIONE LIGURIAIT1322470FONDALI VARAZZE - ALBISOLAREGIONE LIGURIAIT1323271FONDALI NOLI - BERGEGGICOMUNE DI BERGEGGIIT1324172FONDALI FINALE LIGUREREGIONE LIGURIAIT1324973FONDALI LOANO - ALBENGAREGIONE LIGURIAIT1324974FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENAREGIONE LIGURIAIT1325675FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI M. PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREAMARINA PROTETTA DI PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREAMARINA PROTETTA DI PORTOFINOREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344274FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1316175	FONDALI CAPO MORTOLA – SAN	UNIVERSITA' DI GENOVA
IT1322470FONDALI VARAZZE - ALBISOLAREGIONE LIGURIAIT1323271FONDALI NOLI - BERGEGGICOMUNE DI BERGEGGIIT1324172FONDALI FINALE LIGUREREGIONE LIGURIAIT1324973FONDALI LOANO - ALBENGAREGIONE LIGURIAIT1324974FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENAREGIONE LIGURIAIT1325675FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333374FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT134474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREREGIONE LIGURIAIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA		GAETANO	
IT1323271FONDALI NOLI - BERGEGGICOMUNE DI BERGEGGIIT1324172FONDALI FINALE LIGUREREGIONE LIGURIAIT1324973FONDALI LOANO - ALBENGAREGIONE LIGURIAIT1324974FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENAREGIONE LIGURIAIT1325675FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344274FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1316274	FONDALI S. REMO - ARZIGLIA	REGIONE LIGURIA
IT1324172FONDALI FINALE LIGUREREGIONE LIGURIAIT1324973FONDALI LOANO - ALBENGAREGIONE LIGURIAIT1324974FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENAREGIONE LIGURIAIT1325675FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344474FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1322470		REGIONE LIGURIA
IT1324973 FONDALI LOANO - ALBENGA REGIONE LIGURIA IT1324974 FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332477 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI NERVI - SORI REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO PORTOFINO IT1333370 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1323271	FONDALI NOLI - BERGEGGI	COMUNE DI BERGEGGI
T1324974 FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332477 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI NERVI - SORI REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1344474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1324172	FONDALI FINALE LIGURE	REGIONE LIGURIA
CAPO LENA IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332477 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI NERVI - SORI REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1324973	FONDALI LOANO - ALBENGA	REGIONE LIGURIA
IT1325675FONDALI CAPO MELE - ALASSIOREGIONE LIGURIAIT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332576FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI M. PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINOIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1324974	FONDALI S. CROCE - GALLINARA -	REGIONE LIGURIA
IT1332477FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREAREGIONE LIGURIAIT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332576FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI M. PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINOIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA		CAPO LENA	
IT1332575FONDALI NERVI - SORIREGIONE LIGURIAIT1332576FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI M. PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINOIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1325675	FONDALI CAPO MELE - ALASSIO	REGIONE LIGURIA
IT1332576FONDALI BOCCADASSE - NERVIREGIONE LIGURIAIT1332673FONDALI GOLFO DI RAPALLOREGIONE LIGURIAIT1332674FONDALI M. PORTOFINOCONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINOIT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - MAGGIORERIO PARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1332477	FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA	REGIONE LIGURIA
IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1332575	FONDALI NERVI - SORI	REGIONE LIGURIA
IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1332576	FONDALI BOCCADASSE - NERVI	REGIONE LIGURIA
MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1344474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1332673	FONDALI GOLFO DI RAPALLO	REGIONE LIGURIA
PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA REGIONE	IT1332674	FONDALI M. PORTOFINO	CONSORZIO GESTIONE AREA
IT1333369FONDALI PUNTA DI MONEGLIAREGIONE LIGURIAIT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORETERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA			MARINA PROTETTA DI
IT1333370FONDALI PUNTA BAFFEREGIONE LIGURIAIT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - MAGGIORERIO PARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA			PORTOFINO
IT1333371FONDALI PUNTA MANARAREGIONE LIGURIAIT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - MAGGIORERIO PARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1333369	FONDALI PUNTA DI MONEGLIA	REGIONE LIGURIA
IT1333372FONDALI PUNTA SESTRIREGIONE LIGURIAIT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORETERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1333370	FONDALI PUNTA BAFFE	REGIONE LIGURIA
IT1343474FONDALI PUNTA APICCHIREGIONE LIGURIAIT1344270FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIOREPARCO NAZIONALE CINQUE TERREIT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1333371	FONDALI PUNTA MANARA	REGIONE LIGURIA
IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO PARCO NAZIONALE CINQUE MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1333372	FONDALI PUNTA SESTRI	REGIONE LIGURIA
MAGGIORE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA	IT1343474	FONDALI PUNTA APICCHI	REGIONE LIGURIA
IT1344271FONDALI PUNTA PICETTOREGIONE LIGURIAIT1344272FONDALI PUNTA LEVANTOREGIONE LIGURIA	IT1344270	FONDALI PUNTA MESCO - RIO	PARCO NAZIONALE CINQUE
IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA		MAGGIORE	TERRE
	IT1344271	FONDALI PUNTA PICETTO	REGIONE LIGURIA
IT1344273 FONDALI ANZO REGIONE LIGURIA	IT1344272	FONDALI PUNTA LEVANTO	REGIONE LIGURIA
	IT1344273	FONDALI ANZO	REGIONE LIGURIA

Zone di Protezione Speciale

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE
IT1313776	PIANCAVALLO	ENTE PARCO ALPI
		LIGURI
IT1314677	SACCARELLO -	ENTE PARCO ALPI
	GARLENDA	LIGURI
IT1314678	SCIORELLA	ENTE PARCO ALPI
		LIGURI
IT1314679	TORAGGIO -	ENTE PARCO ALPI
	GERBONTE	LIGURI
IT1315380	TESTA D'ALPE - ALTO	ENTE PARCO ALPI
		LIGURI
IT1315481	CEPPO - TOMENA	ENTE PARCO ALPI
		LIGURI
IT1331578	BEIGUA - TURCHINO	ENTE PARCO BEIGUA

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 28

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 114 in data 4 novembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 6 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 400;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 novembre 2008;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 25 giugno 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, fa seguito ai provvedimenti legislativi nazionali che hanno dato attuazione alle due più importanti direttive del Consiglio europeo in materia di salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri - la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE che prevede anche l'istituzione di una rete ecologica denominata "Natura 2000". La Regione Liguria ha, perciò, ritenuto necessario adeguare la propria legislazione ai dettami della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le Regioni devono provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, attuativo della citata direttiva comunitaria del 1992.

Il provvedimento in discussione, quindi, in attuazione di quanto sopra, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità attraverso la disciplina essenziale degli strumenti di tutela quali le misure di conservazione, la valutazione di incidenza ed i piani di gestione, applicabili anche ai Siti di importanza comunitaria (SIC) marini, nelle more della normativa statale in materia. Individua, inoltre, gli enti gestori dei SIC e delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti sul territorio ligure.

In particolare, l'articolato del disegno di legge ha previsto:

- l'istituzione di una rete ecologica regionale;
- la formazione e l'approvazione di misure di conservazione che, comprendendo tutti i parametri ecologici necessari ad assicurare le esigenze ambientali dei tipi di habitat naturali e delle varie specie, ne garantiscano il loro stato di conservazione soddisfacente;
- le procedure relative alla formazione ed approvazione dei Piani di gestione. Questi dovranno essere assunti, dall'ente di gestione, soltanto nel caso in cui le misure di conservazione non siano ritenute, da parte della Giunta regionale, sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE;
- l'istituto della valutazione di incidenza che dà attuazione al principio in base al quale, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di rete "Natura 2000". Vengono, inoltre, individuati i casi in cui tale valutazione spetta alla Regione e specificati gli enti gestori di detta rete;
- l'istituzione dell'Osservatorio regionale della biodiversità, preposto alla raccolta ed alla organizzazione dei

dati relativi allo stato di conservazione delle varietà della flora e della fauna ligure, attraverso la gestione di banche dati costituenti il sistema informativo regionale della biodiversità;

- la disciplina dei prelievi delle specie protette solo per motivi strettamente scientifici e didattici;
- una serie di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza ambientale, ai trasgressori delle disposizioni della legge stessa.

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati approvati, inoltre, alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale e dal sottoscritto; tali emendamenti hanno tenuto conto sia di alcune osservazioni sollevate dal Consiglio delle Autonomie Locali sia di altre indicazioni scaturite in sede di audizioni.

Il testo licenziato dalla Commissione è, quindi, stato approvato con la maggioranza qualificata prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge oggi in discussione possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di permettere alla nostra Regione di dotarsi di norme che mirino al mantenimento dell'integrità degli ecosistemi e degli habitat naturali del territorio e del mare della Liguria, già fortemente sottoposti a molteplici fattori di pressione antropica che rischiano di minare e limitare la sopravvivenza di diverse specie animali e vegetali, impoverendo irreparabilmente la biodiversità delle nostre zone.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Pur predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, il presente provvedimento ci vede fortemente contrari a causa dei contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

In particolare, rileviamo che il presente disegno di legge ha un'impostazione fortemente impositiva nei confronti degli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province. Infatti, la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da non prevedere alcun momento partecipativo da parte dei soggetti gestori.

A ciò si accompagna la formulazione spesso eccessivamente astratta e di difficile applicazione/interpretazione, che darà, a nostro avviso, adito a problemi nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale.

Ricordiamo, tra le altre, la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologica e trae ispirazione dai vincoli che la componente "verde" impone alla Giunta Burlando.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, che pure è stato predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, presenta, a nostro avviso, tratti fortemente ideologici, restrittivi e ultronei.

Invero, vengono previste disposizioni e procedimenti non solo restrittivi ma concretamente inattuabili.

Si tratta di norme che pongono paletti e limitazioni ulteriori a danno delle persone che vivono il territorio e che sul territorio intendono rimanere e che contribuisce a togliere un altro pezzetto di libertà a coloro che, proprio aderire ad uno stile di vita più libero e in armonia con la natura hanno scelto di vivere l'entroterra.

E, a tratti, rivela aspetti che mancano di buonsenso, contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

Inoltre, a nostro avviso e come rilevato anche dal CAL in sede di espressine del parere ai sensi della legge regionale 13/2006 e dell'articolo 132 del Regolamento Interno, il presente provvedimento grava gli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province, con misure fortemente impositive, né la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani

di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da prevedere un qualche momento partecipativo da parte dei detti soggetti gestori.

Ancora. La formulazione è sovente poco chiara e darà, a nostro avviso, adito a problemi nell'interpretazione e nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale.

Inoltre, rimarchiamo la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologico e determinato dai vincoli che la componente "verde" ha imposto, ancora una volta, alla Giunta Burlando.

Infine, sottolineiamo come, anche in questo provvedimento legislativo, non è stato stanziato un idoneo contributo, che porterà alla probabile inattività della norma in questione.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;
- La direttiva 92/43/CEE è pubblica nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992;
- La direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979;
- La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.

Nota all'articolo 5

• Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 è pubblicata nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2002.

Nota all'articolo 7

• Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..

Note all'articolo 8

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.;
- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1.

Nota all'articolo 14

• La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.

Nota all'articolo 15

• La legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 è pubblicato nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Note all'articolo 16

- La legge 5 agosto 1981, n. 503 è pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 11 settembre 1981, n. 250;
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 è pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1992, n. 44;
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.;
- Il regolamento CEE n. 3626/82 è pubblicato nella G.U.C.E. L 384 del 31 dicembre 1982.

Note all'articolo 17

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;
- La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.

Nota all'articolo 18

• La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Note all'articolo 20

- La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;
- La legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 è pubblicata nel B.U. 12 febbraio 1992, n. 4;
- La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.

Nota all'articolo 22

• La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente - Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente